



CITTÀ DI SESTO CALENDE

Provincia di Varese

ALLEGATO A) DELIBERA DI CC N. 10 DEL 02.03.2022

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI PLATEATICI

Normativa di riferimento:

- Legge Regionale n. 06/2010 *Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e Bevande;*
- D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 *Codice della strada;*
- Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e canone mercatale approvato con D CC n. 81 del 01.12.2021
- DPR 380/2001 e DPR 31/2017

INDICE

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Inquadramento della concessione di suolo pubblico

Articolo 3 – Definizioni

Articolo 4 – Principi generali

Articolo 5 - Adempimenti

CAPO SECONDO - MODALITÀ E TERMINI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Articolo 6 - Modalità di richiesta delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico

Articolo 7 - Rilascio dell'autorizzazione e prescrizioni per le occupazioni

Articolo 8 - Rinnovo, subingresso e proroga della autorizzazione

Articolo 9 - Decadenza e revoca della autorizzazione

CAPO TERZO - NORME PER L'UTILIZZO DEL PLATEATICO SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO

Articolo 10 - Orari

Articolo 11 - Intrattenimenti

Articolo 12 - Decoro urbano e arredo dei plateatici

Articolo 13 - Distributori automatici e cartelli pubblicitari

CAPO QUARTO - CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 14 - Vigilanza e controlli

Articolo 15 - Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie

CAPO QUINTO - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 16 - Norme transitorie

Articolo 17 - Disposizioni di rinvio

Articolo 18 - Entrata in vigore del presente regolamento

CAPO PRIMO

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio di autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili.
2. Le disposizioni ivi contenute sono finalizzate, altresì, ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, attraverso la definizione di modalità di contemperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano.
3. Il presente regolamento si applica agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande disciplinati dalla L.R. n. 06/2010 e s.m.i. alle attività di tipo artigianale di produzione e vendita sul posto di prodotti alimentari di immediato consumo (gelaterie artigianali, pizze al taglio, gastronomie ecc.) ed alle attività commerciali/economiche che intendano occupare spazio esterno antistante l'esercizio per esposizioni varie attinenti all'attività e compatibili con il contesto dell'arredo urbano.
4. Le occupazioni disciplinate dal presente regolamento sono soggette all'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e canone mercatale approvato con regolamento di cui alla DCC n. 81 del 01.12.2021.

Articolo 2

Inquadramento della concessione di suolo pubblico

1. La concessione di suolo pubblico costituisce atto discrezionale della pubblica amministrazione e come tale può essere rilasciata dal Comune a seguito di una valutazione comparativa tra l'interesse del richiedente e l'utilità ricavata dalla collettività o quantomeno l'assenza di nocumento per la stessa derivante dall'esercizio delle attività esercitate sul suolo eventualmente concesso. Trattandosi di concessione traslativa di un diritto appartenente alla collettività il richiedente e/o utilizzante il suolo pubblico non vanta alcun diritto sull'ottenimento e/o il rinnovo del medesimo suolo.
2. Il suolo pubblico oggetto di concessione può essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività esercitata, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione e fermo restando limiti e condizioni della normativa nazionale e regionale.
3. Nei periodi in cui il suolo pubblico non fosse utilizzato per l'esercizio dell'attività economica lo stesso deve essere lasciato libero, rimanendo nella propria

disponibilità, ma NON utilizzabile per fini diversi da quelli autorizzati nella concessione.

4. E' fatto assoluto divieto di parcheggiare automobili o altri mezzi nel suolo pubblico in concessione, anche nei periodi in cui lo stesso non sia occupato dagli arredi.

Articolo 3 **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
 - a. plateatici: gli spazi esterni agli esercizi commerciali/economici, di somministrazione di alimenti e bevande o delle attività artigianali di cui all'articolo 1 comma 2, riservati in particolare al ristoro all'aperto degli avventori ed allestiti con strutture di arredo, per il consumo sul posto di cibi e bevande o per altre necessità;
 - b. locali: unità immobiliare sede dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio o di produzione e vendita sul posto di prodotti alimentari di immediato consumo e di altre tipologie di attività;
 - c. aree stradali: area destinata al transito e sosta veicolare, comprese le fasce di pertinenza ed escluse aree pedonali e ZTL,);
 - d. zona pedonale: area riservata all'uso pedonale e non interrotta da transito veicolare anche se riservato ai veicoli dei residenti;
 - e. elementi di arredo: tutti gli elementi collocati all'esterno dei locali al fine di creare spazi dedicati alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande, semplicemente appoggiati al suolo (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere di delimitazione, ecc.);
 - f. occupazione temporanea: periodo di occupazione, comprensivo di ferie e giorni di riposo, di durata inferiore all'anno;
 - g. occupazione annuale: periodo di occupazione, comprensivo di ferie e giorni di riposo, di un anno; tale tipologia è annualmente prorogabile previo consenso del Comune e pagamento del Canone Unico Patrimoniale;
 - h. occupazione permanente: per le tipologie di occupazioni di cui al presente Regolamento non sono previste occupazioni permanenti in quanto si applica la tipologia dell'occupazione annuale prorogabile di volta in volta previo consenso del Comune e pagamento del Canone Unico Patrimoniale;
 - i. suolo pubblico: spazio o area pubblica appartenente al demanio o al patrimonio del Comune;

- j. suolo di uso pubblico: area privata soggetta a servitù d'uso pubblico o di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, oppure area privata aperta alla libera circolazione di un numero indeterminato e indiscriminato di persone, senza alcuna limitazione a particolari categorie di persone. Ai fini del presente regolamento, il suolo privato ad uso pubblico è equiparato al suolo pubblico e, pertanto, nel prosieguo con le locuzioni "suolo pubblico" o "area pubblica" si intenderanno indifferentemente suoli pubblici e suoli privati ad uso pubblico;
- k. suolo privato: area privata non soggetta a servitù d'uso pubblico o di pubblico passaggio, non aperta alla libera circolazione di un numero indeterminato e indiscriminato di persone;
- l. intrattenimenti: qualunque forma di attività a servizio dei clienti che può generare rumore anche se di bassa intensità, quali - a solo titolo esemplificativo e non esaustivo - concerti, pianobar, attività con strumenti musicali e/o canore, diffusione di musica con o senza disc jockey, speaker di manifestazioni (sfilate o altro), cabaret con amplificazione, karaoke, ecc.

Articolo 4
Principi generali

1. I plateatici posti su suolo pubblico devono rispettare le seguenti disposizioni:

A. Posizionamento e dimensione:

- 1) di norma solo negli spazi antistanti l'esercizio cui afferiscono, in proiezione ad esso e comunque all'interno della medesima area pedonale i cui all'articolo 3 punto d);
- 2) La dimensione massima dei singoli plateatici o della somma di aree assegnate al singolo esercizio non potrà superare i 60 mq;
- 3) Limitatamente al caso in cui il pubblico esercizio interessato non disponga di alcuno spazio di cui al precedente punto a) o sia insufficiente al raggiungimento dell'estensione massima dell'area occupabile, di cui alla lettera b), è possibile la concessione dell'occupazione del suolo pubblico purché l'area individuata non sia antistante ad alcun altro esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande interessato alla richiesta di suolo pubblico, di cui alla lettera a), né renda difficoltosa la visibilità delle vetrine espositive di altri esercizi commerciali;
- 4) Nel caso in cui pervenga una richiesta di occupazione di plateatico da parte di un pubblico esercizio sulla cui proiezione sia stata rilasciata un'autorizzazione ai sensi del precedente punto c) la nuova autorizzazione dovrà attendere la scadenza di quelle in essere. La nuova organizzazione degli spazi a disposizione delle attività coinvolte sarà valutata e decisa dall'Amministrazione Comunale, che dovrà conformarsi a criteri di equità e funzionalità nell'attribuzione dei singoli spazi di plateatico, tenendo conto della norma generale di cui al precedente articolo 2 del presente regolamento;
- 5) Il raggiungimento della superficie massima è comunque subordinata alla verifica della funzionalità e decoro del pubblico passaggio e della viabilità. A tal fine l'Amministrazione individua ed assegna gli spazi autorizzabili attraverso apposito documento che potrà essere aggiornato anche annualmente, in funzione di sopraggiunte necessità, ed approvato con delibera di Giunta - con gli opportuni pareri tecnici dei settori interessati - non costituendo parte integrante del presente regolamento ma semplice atto gestionale. L'eventuale modifica del suddetto documento, operabile in qualsiasi momento dell'anno, non potrà avere effetti sulle concessioni in atto fino alla loro scadenza;
- 6) Non possono essere comunque concesse più di due diverse aree complessivamente per ogni singolo esercizio. A tal fine possono essere occupate, qualora non altrimenti localizzabili, anche aree stradali purché non comprendano più di tre stalli di sosta contigui e comunque per un'area con un totale di massimo mq. 40;

7) Il plateatico su area stradale sarà concesso solo a chi ha a sua disposizione un'area all'aperto privata inferiore a mq 30.

B. **Durata:** le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento sono di due tipi di cui all'art. 3 lettere f) temporanee e g) annuali.

- Le occupazioni temporanee sono concedibili dal 15 marzo al 15 novembre.
- Le occupazioni annuali sono concedibili dal 01 gennaio al 31 dicembre.

Sono concedibili occupazioni annuali solo nel caso di plateatici di cui al precedente comma 1 lettera a) e lettera c) ma solo nel caso in cui non si disponga di alcuno spazio di cui al comma 1 lettera a). Sono comunque escluse dalla concessione annuale le occupazioni di spazi di sosta, comunque regolata.

C. **Accessibilità:** i plateatici devono risultare conformi alla normativa sulle barriere architettoniche per i pubblici esercizi e garantire l'accessibilità dei soggetti diversamente abili.

D. Non sono concedibili plateatici in contrasto con le norme del **Codice della strada**, in particolare:

- in prossimità di intersezioni viarie, i plateatici non devono essere di ostacolo alla visibilità di sicurezza. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici o della segnaletica verticale ed orizzontale;
- i plateatici non possono essere di ostacolo alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- non sono ammesse occupazioni che riguardano stalli di carico-scarico o riservati a particolari categorie (es. disabili ecc.);
- nei porticati e nelle gallerie sono ammesse solo soluzioni prive di coperture e pedane e deve essere garantito un adeguato spazio libero riservato al transito pedonale.

2. I plateatici posti su suolo privato devono rispettare le disposizioni di cui ai precedenti punti A2 e A3 del comma 1.

Articolo 5 Adempimenti

1. Le occupazioni di cui al presente Regolamento riguardanti la somministrazione esterna con servizio al tavolo e l'esposizione di prodotti alimentari devono rispettare le norme igienico-sanitarie, pertanto sono soggette all'aggiornamento della registrazione sanitaria rilasciata dal servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell'ATS INSUBRIA, tale superficie non viene computata nella superficie di somministrazione e/o di vendita indicata nel titolo dell'esercizio dell'attività.
2. Le occupazioni di suolo pubblico, sia temporanee che annuali, necessitano di preventiva "autorizzazione di occupazione di suolo pubblico" ai sensi del successivo Capo Secondo.

3. Le occupazioni di suolo privato, sia temporanee che annuali, necessitano di preventiva comunicazione al Comune, alla quale dovrà essere allegata la planimetria di cui al successivo articolo 6, comma 4.
4. Nelle occupazioni di suolo pubblico dovranno essere utilizzati esclusivamente arredi amovibili, che dovranno essere prontamente rimossi al termine del periodo di occupazione.
5. La realizzazione di tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, a delimitazione del plateatico, è subordinata alla presentazione di apposita planimetria da presentarsi contestualmente alla richiesta di occupazione, ferma restando l'esenzione dalla procedura paesaggistica ai sensi del punto A.17 del DPR 31/2017.

CAPO SECONDO

Modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico

Articolo 6

Modalità di richiesta delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico

1. I titolari di esercizi di somministrazione alimenti e bevande o di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari per il consumo diretto che intendono occupare il suolo pubblico per porvi strutture destinate allo stazionamento dei propri clienti, devono presentare specifica domanda all'amministrazione comunale secondo le modalità previste dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale approvato con DCC n. 81 del 01.12.2021 ed ai sensi del presente regolamento.
2. La richiesta di occupazione di suolo pubblico temporanea dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
3. La nuova richiesta di occupazione di suolo pubblico annuale dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
4. All'istanza di occupazione di suolo pubblico, sia temporanea che annuale, deve essere allegata:
 - a. una planimetria con la ripartizione tecnico-funzionale degli spazi, dalla quale si evinca precisamente, oltre all'area oggetto della richiesta, anche il contesto nel quale questa è inserita (strade, immobili, altri esercizi). Per occupazioni con piccole attrezzature è sufficiente anche una rappresentazione fotografica identificativa.
 - b. una descrizione degli elementi di arredo utilizzati, anche ricorrendo a grafici o depliant;
 - c. documentazione relativa al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico di cui all'art 4 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 o dichiarazione di non utilizzare impianti di diffusione sonora o di non effettuare piccoli trattenimenti;
 - d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver preso visione del presente Regolamento e di rispettare quanto disposto in particolare dall'art. 12 - decoro urbano e arredo dei plateatici.
5. Se la domanda è incompleta, il procedimento viene sospeso. In mancanza di integrazione entro il termine fissato nella richiesta d'integrazione da parte dall'ufficio competente, la pratica sarà archiviata.

Articolo 7

Rilascio dell'autorizzazione e prescrizioni per le occupazioni

1. Le autorizzazioni vengono rilasciate, fatti salvi i diritti di terzi, secondo le modalità e le prescrizioni di cui al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e canone mercatale approvato con DCC n. 81 del 01.12.2021
2. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette al pagamento della Canone Unico Patrimoniale di cui al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e canone mercatale approvato con DCC n. 81 del 01.12.2021
3. Le occupazioni di suolo pubblico dovranno essere realizzate con strutture amovibili e non interferire con il mercato e con le manifestazioni organizzate dalla Amministrazione Comunale. In tal caso dovranno essere rimossi completamente tutti gli elementi di arredo o altre strutture presenti.

Articolo 8

Rinnovo, subingresso e proroga della autorizzazione

1. Le autorizzazioni annuali sono considerate rinnovate con il pagamento della Canone Unico Patrimoniale che dovrà essere versato entro il 30 novembre dell'anno precedente al rinnovo per consentire i dovuti controlli, mentre le temporanee sono rinnovabili presentando apposita istanza al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. Tale termine potrà essere derogato, previa valutazione dell'ufficio concedente, in caso di subingresso.
2. All'istanza di rinnovo delle occupazioni temporanee, qualora non vengano mutate le condizioni già autorizzate (posizionamento, dimensioni dell'area, arredi, ecc.), dovrà essere allegata solamente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si attesta che nulla è cambiato rispetto alla precedente occupazione.
3. In caso di subentro nella gestione o nella titolarità dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, la nuova ditta potrà continuare ad utilizzare il plateatico concesso, previa comunicazione alla quale dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si attesta che nulla è cambiato rispetto alla gestione precedente. Diversamente dovrà essere presentata nuova domanda.

Articolo 9

Decadenza e revoca della autorizzazione

1. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi

affidenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate (art.39 c.11 Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e canone mercatale approvato con DCC n. 81 del 01.12.2021).

3. E' prevista la revoca delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico nel caso di:
 - a. sopravvenute ragioni di interesse, ordine e quiete pubblici;
 - b. accertamento violazioni amministrative inerenti la vendita di bevande alcoliche ai minori e/o a persona in manifesto stato di ubriachezza o di altre violazioni per quanto concerne la somministrazione di alimenti e bevande su suolo pubblico;
 - c. reiterazione delle violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella autorizzazione stessa, contestate nel medesimo anno solare; la reiterazione è intesa qualora si verifichi una seconda contestazione rilevata, nel medesimo anno solare, per la medesima violazione;
4. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
5. In caso di decadenza non sarà possibile presentare una nuova istanza per il rilascio della autorizzazione per l'anno solare successivo nei termini di cui all'art. 4 del presente regolamento.

CAPO TERZO

Norme per l'utilizzo del plateatico su suolo pubblico o privato

Articolo 10

Orari

1. La cessazione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande svolta sul plateatico, posto su area pubblica o privata, deve avvenire mezz'ora prima dell'orario di chiusura dell'esercizio comunicato al Comune e comunque non oltre a quanto previsto da apposite Ordinanze sugli orari.
2. Alla cessazione dell'attività l'area dovrà essere sgomberata dagli avventori.
3. All'orario di chiusura dell'esercizio gli arredi posizionati sull'area adibita a plateatico potranno rimanere collocati sull'area, anche accatastati, rispettando le norme di decoro e di sicurezza, rendendo comunque di fatto inutilizzabile l'uso. Si dovrà procedere contestualmente alla pulizia dell'area del plateatico e delle zone adiacenti risultate eventualmente interessate da depositi di rifiuti provenienti dagli avventori del plateatico stesso.
4. Nel caso in cui dall'uso del plateatico venga accertata una situazione di disturbo alla quiete pubblica o problemi di ordine pubblico, con apposito atto, sono previste limitazioni e/o prescrizioni all'utilizzo del plateatico stesso prevedendo:
 - a. la rimozione completa obbligatoria degli arredi (nel caso in cui venga comprovata l'impossibilità di ritirare gli arredi in appositi locali, gli stessi dovranno essere accatastati all'interno dell'area) al fine di evitare lo stazionamento degli avventori oltre l'orario di chiusura dell'esercizio;
 - b. l'osservanza di un orario ulteriormente ridotto rispetto a quello di apertura del pubblico esercizio; in tal caso, l'orario di utilizzo del plateatico sarà ridotto in base alle esigenze rilevate.

Articolo 11

Intrattenimenti

1. L'effettuazione di intrattenimenti è subordinata alla presentazione di apposita SCIA o all'acquisizione della necessaria autorizzazione, in conformità alla normativa vigente in materia di pubblici spettacoli e intrattenimenti, e alla presentazione del documento previsionale di impatto acustico, che dimostri il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia e che illustri dettagliatamente gli accorgimenti che il gestore deve assumere per rispettare tali limiti e ridurre il disturbo alle residenze circostanti.
2. Gli intrattenimenti potranno essere svolti solo ed esclusivamente dalle ore 18.00 alle ore 23.00 nei giorni da domenica compresa a giovedì compreso e dalle 18.00 alle 24.00 nelle sole sere di venerdì e sabato

3. Sono comunque sempre fatti salvi, anche per le attività temporanee, i limiti acustici non derogabili, posti a tutela della salute dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

4. Nel caso in cui dall'attività di intrattenimento venga accertata una situazione di disturbo alla quiete pubblica o problemi di ordine pubblico, è facoltà dell'Amministrazione comunale prescrivere limitazioni alla realizzazione di trattenimenti.

5. Nel caso in cui, a seguito delle limitazioni imposte dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente, perdurino situazioni di disturbo della quiete pubblica o problemi di ordine pubblico, l'Amministrazione può ordinare la cessazione dei trattenimenti all'esterno dei locali.

Articolo 12

Decoro urbano e arredo dei plateatici

1. I gestori dovranno tenere pulita, oltre all'area occupata, anche l'area che viene interessata dai frequentatori che consumando i prodotti somministrati danno luogo a produzione di rifiuti.

2. In caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 5 giorni, tutti gli arredi, ad eccezione di pedane, tende, paletti e fioriere, qualora ammessi, devono essere rimossi. Nel caso di inutilizzo del plateatico per 20 giorni consecutivi, dovranno essere rimossi tutti gli arredi senza eccezione alcuna.

3. Oltre a quanto previsto nel precedente comma, gli arredi vanno ritirati qualora si verificano problemi di sicurezza pubblica o esigenze di pubblica necessità. In tali casi, laddove gli eventi siano prevedibili, il Comune può adottare apposito provvedimento di sgombero; resta salvo l'obbligo del gestore di provvedervi autonomamente in caso di situazioni di evidente emergenza.

4. Gli arredi ed attrezzature non potranno essere accatastati, depositati o collocati neppure temporaneamente all'esterno dell'area concessa in plateatico.

5. I plateatici delle attività artigianali devono essere allestiti in modo tale da evitare un indebito esercizio dell'attività di somministrazione. Pertanto è concesso l'uso di piani d'appoggio senza le relative sedute. In alternativa, potranno essere utilizzate panchine, senza l'approntamento di tavolini o piani d'appoggio. È comunque escluso il servizio assistito di somministrazione.

6. Non è consentito collocare altre attrezzature ed arredi quali banconi, armadi o altro oltre a quelli di cui al punto successivo. Sono altresì vietati elementi quali corpi illuminanti perimetrali, linee luminose, topie e/o bandelle decorative perimetrali, graticciati e cannici, archi di ingresso. Per l'illuminazione sono consentiti corpi illuminanti da tavolo o occultati negli ombrelloni e tende.

7. Gli elementi di arredo dei plateatici, devono essere conformi alle seguenti indicazioni:

- a. **TAVOLI E SEDIE:** L'occupazione con tavoli e sedie, priva di copertura, rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto, ed è da considerarsi come l'unica soluzione ammessa per i percorsi porticati e le gallerie con gli accessori quali fioriere e/o elementi di delimitazione. Tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio autorizzato per l'occupazione. Sono da privilegiare arredi mobili in legno, interamente in metallo o materiali di nuova concezione con finiture che li fanno comparare al metallo o al legno, forme e materiali tradizionali e sobri, con eventuali sedute ricoperte di cuscini. Sono vietati: 1) sedie e tavoli riportanti decori di ogni genere e/o scritte di sponsorizzazione di aziende fornitrici di prodotti in vendita; 2) panche e tavoli del tipo per feste; 3) bobine per cavi, barili o altri oggetti simili e impropri ad uso di tavoli o sedute.
- b. **CORPI SCALDANTI:** per i soli plateatici annuali e solo nel periodo dal 15 novembre al 15 marzo, potranno essere collocati corpi scaldanti purché dotati dei requisiti certificati di sicurezza e con appoggio a terra.
- c. **PAVIMENTAZIONI E PEDANE:** Il pavimento del plateatico deve essere liscio non polveroso (non di ghiaino, terra, ecc.). Non sono consentite finiture tipo moquette, tappeti, stuoie o finto prato. Le pedane saranno realizzate prevalentemente in legno e facilmente rimovibili. Sono vietate pedane che utilizzino elementi precari del commercio quali 'pallet' o simili. Deve essere previsto uno zoccolo a tamponamento della parte inferiore e dovranno essere occultati i sistemi di supporto. Nelle vie pavimentate con materiali lapidei di pregio non si potranno prevedere le pedane e il suolo dovrà essere lasciato a vista, salvo che per inderogabili ed accertate motivazioni di livellamento del piano. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di areazione. Gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area autorizzata. Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 5 salvo casi particolari (es. marciapiedi o portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata. Le pedane e le pavimentazioni sopraelevate devono essere opportunamente delimitate e visivamente evidenziate.
- d. **FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE:** E' auspicabile che l'area dei plateatici sia delimitata attraverso l'uso di fioriere o altri elementi di delimitazione. Le fioriere dovranno essere piantumate con arbusti o essenze stagionali con vegetazione adatta alle condizioni climatiche. L'altezza degli arbusti dovrà essere contenuta, in modo da evitare qualsiasi ostacolo alla vista di segnali stradali, semafori, ecc., non potrà comunque superare il metro e cinquanta e dovrà garantire il mantenimento del requisito di sorvegliabilità dei locali. L'area di plateatico potrà essere delimitata da uno schermo verticale che non superi 70 cm d'altezza, caratterizzato da listelli di legno o materiale metallico, accostati posti orizzontalmente. Potrà essere ulteriormente schermato con chiusura da realizzarsi in vetro strutturale di sicurezza antisfondamento con telaio semplice e rettilineo,. L'altezza dovrà essere compresa da un minimo di 150 cm a un

massimo di 170 cm misurati dalla pedana, garantendo comunque il requisito di sorvegliabilità.

- e. COPERTURA: Le coperture a tenda potranno avere le seguenti tipologie:
- A doppia falda rivestita in tessuto impermeabilizzato e resistente, in forma semplice senza sagomature terminali e realizzata in un unico elemento a coprire interamente la struttura. La struttura portante, verticale ed orizzontale, dovrà essere molto semplice e realizzata in ferro verniciato;
 - La quota d'imposta della copertura dovrà avere un'altezza compresa tra un minimo di 220 cm a un massimo di 240 cm;
 - La tenda a pantalera risulta adatta nei casi di plateatici collocati a ridosso di edifici esistenti. Le tende saranno costituite da una o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciate dell'edificio e privi di punto d'appoggio al suolo. Il punto di aggancio della tenda deve essere previsto al di sopra delle aperture presenti in facciata. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di cm. 210 dal piano del calpestio;
 - Gli ombrelloni devono essere di forma quadrata o rettangolare, costituiti da supporto centrale, disposti singolarmente o in serie. L'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico-ambientale. In particolare per i centri storici e per tutti gli ambienti di pregio ambientale la tipologia più consona per gli ombrelloni è la struttura solida in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.
 - Non sono ammesse scritte pubblicitarie sugli ombrelloni e sulle tende, escluso il nome e/o il logo caratterizzante l'esercizio, purché di dimensioni contenute.
 - Gli ombrelloni devono essere ben ancorati alla base e chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte;
 - Le strutture metalliche dovranno essere trattate con vernici di colore grigio scuro o marrone, e in ogni caso non sgargiante, mentre i tessuti di copertura non potranno avere finitura lucida e dovranno essere di regola di colore bianco écru.
8. La proiezione al suolo degli elementi di copertura deve ricadere tassativamente all'interno dell'area concessa.

Articolo 13

Distributori automatici e cartelli pubblicitari

1. Nell'area esterna oggetto dell'autorizzazione possono essere ubicati, previa autorizzazione del Comune, massimo due distributori automatici di gadget per attività (ex. palline per bambini), massimo due lavagne promozionali (ex. menù del giorno), da ubicarsi possibilmente a ridosso delle vetrine dell'attività senza creare intralcio alla libera circolazione delle persone;
2. Sono ammessi distributori automatici di prodotti in vendita esternamente al locale solo per le farmacie e per le rivendite di generi di monopolio (tabacchi), gli stessi devono essere ubicati e fissati a ridosso del locale, eventualmente anche incassati in modo da attutire il rumore dell'inserimento di monete e/o di distribuzione del prodotto.

3. Altre tipologie di distributori automatici in area esterna devono sempre essere concordati e autorizzati in modo specifico dal Comune (ex. distributori di acqua e di latte crudo).
4. Sempre nel rispetto del decoro urbano, sono autorizzabili cartelli e strutture pubblicitarie non fisse riferite all'attività del richiedente (tipo treppiedi, a cavalletto, cono gelato, spicchio pizza etc.), per un numero massimo di due per attività, rispettando le norme del Codice della strada e previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.
5. La posa di cartelli e strutture pubblicitarie fisse e temporanee è soggetta ad autorizzazione del Comune.
6. I cartelli di cui al precedente comma 4 devono avere un'altezza massima da terra di 130 centimetri ed una larghezza massima di 80 centimetri, il sistema di collocamento al suolo deve essere tale da garantire la massima sicurezza, se necessario dovranno essere rimossi in caso di avverse condizioni atmosferiche quali vento forte, violenti temporali etc, dovrà essere garantita la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni avendo riguardo di tutelare la mobilità dei portatori di handicap;
7. I cartelli dovranno essere rimossi nelle ore notturne e comunque durante gli orari di chiusura dell'attività.

CAPO QUARTO

Controlli e sanzioni

Articolo 14

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda ATS INSUBRIA in materia di accertamenti di igiene sanitaria e dell'ARPA in materia di inquinamento acustico.

Articolo 15

Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie

1. Per quanto non espressamente sanzionato da norme specifiche in materia, le sanzioni per le violazioni al presente regolamento sono disciplinate dai principi contenuti nella Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
2. In conformità dell'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
3. Qualora nella conduzione dell'attività di somministrazione di cibi e bevande ovvero delle altre attività commerciali, si verificano le fattispecie di seguito indicate sarà dato corso all'applicazione del conseguente sistema sanzionatorio accessorio descritto nei commi che seguono.
4. Nel caso sia arrecato, conseguentemente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico, disturbo alla quiete pubblica ovvero non vengano tassativamente rispettati i parametri occupazionali previsti nel titolo concessorio e le prescrizioni in esso contenute e/o vi sia grave pregiudizio alla sicurezza pubblica, all'ambiente e al decoro urbano e alla sicurezza stradale, i competenti funzionari applicheranno il seguente sistema di graduazione della sanzione sospensiva irrogabile:
 - a. In occasione del primo accertamento contestato e/o notificato, applicazione della sospensione fino a 3 (tre) giorni della concessione di suolo pubblico rilasciata.
 - b. In occasione del secondo accertamento contestato e/o notificato, per le fattispecie elencate, applicazione della sospensione per 5 (cinque) giorni della concessione di suolo pubblico rilasciata.
 - c. In occasione del terzo accertamento contestato e/o notificato, per le fattispecie elencate, sarà disposta decadenza immediata dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o area privata di interesse pubblico su cui insiste una servitù di passaggio rilasciata.

5. Nei casi riportati al precedente comma 3, il provvedimento di sospensione della concessione di suolo pubblico emessa ovvero di decadenza immediata dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico area privata di interesse pubblico su cui insiste una servitù di passaggio rilasciata, sarà disposto e notificato al soggetto richiedente dalla competente struttura organizzativa dell'Ente conseguentemente alla ricezione del verbale emesso dalle Autorità comunali o sovracomunali intervenute nei casi illustrati.
6. L'Amministrazione precederà alla revoca delle concessioni emesse di cui trattasi qualora non siano rispettati i vincoli generali ed i divieti di occupazione di spazi pubblici, con relative limitazioni e prescrizioni, come disposte ai precedenti articoli 6, 7, e 12.
7. Il suolo restituito all'Amministrazione in caso di revoca o decadenza dalla concessione ovvero allo spirare del termine finale di vigenza dell'autorizzazione rilasciata, deve essere lasciato libero da qualunque manufatto e rimesso in pristino rispetto alla situazione *quo ante* a cura del concessionario.
8. Il concessionario può in qualunque momento rinunciare alla concessione richiesta dandone debita comunicazione alle competenti strutture organizzative dell'Amministrazione ai fini degli adempimenti conseguenti; il rinunciatario dovrà provvedere alla restituzione del suolo come precisato al comma precedente.
9. In caso di occupazione effettuata *sine titulo* ovvero in assoluta assenza del provvedimento concessorio fondante, troverà applicazione quanto previsto dall'art.37_Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e canone mercatale approvato con DCC n. 81 del 01.12.2021.

CAPO QUINTO

Norme finali e transitorie

Articolo 16

Norme transitorie

1. Le domande di occupazione suolo pubblico presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base del presente Regolamento.
2. I titolari di autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, al momento della scadenza della autorizzazione in atto, devono presentare nuova domanda di autorizzazione che verrà vagliata ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 17

Disposizioni di rinvio

1. Le tariffe per l'occupazione dei plateatici sono disciplinate dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e canone mercatale approvato con DCC n. 81 del 01.12.2021.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti, con particolare riferimento a quelli in materia di occupazione suolo pubblico, polizia urbana, ambiente, inquinamento acustico, attività rumorose, sanità, edilizia e pubbliche affissioni.

Articolo 18

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Il presente regolamento annulla e sostituisce i precedenti atti che regolavano la materia.
3. Per adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 12 sono concessi cinque mesi a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.